ASSOLOMBARDA

Credito d'imposta formazione 4.0

L'agevolazione

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è stato introdotto dallaLegge di bilancio 2018 , con la finalità di agevolare le spese sostenute dalle imprese per la formazione dei propri dipendenti nell'ambito delle tecnologie abilitanti 4.0.L’agevolazione, inizialmente prevista in via sperimentale solo per il periodo d’imposta 2018, è stata più volte prorogata e modificata. Da ultimo, con la Legge di bilancio 2021, il credito d’imposta è stato esteso fino al periodo d’imposta 2022 ed è stato ampliato l’ambito delle spese agevolabili.Le disposizioni attuative sono contenute nelDecreto 4.5.2018 e si possono considerare ancora valide, compatibilmente con le modifiche che nel corso degli anni ha subito l’agevolazione.Nè la Legge di Bilancio 2023 nè il Decreto Mille Proroghe (DL n. 198/2022) hanno previsto un’ulteriore proroga del termine di validità dell’agevolazione che, quindi, resta operativa fino al periodo di imposta 2022.

Credito d'imposta formazione 4.0

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del del credito d'imposta per la formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali) indipendentemente:

dalla forma giuridica;
dal settore economico di appartenenza (ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli);
dalla dimensione;
dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.
Sono escluse dall'agevolazione:

le imprese sottoposte a procedure concorsuali;
le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (DLgs. n. 231/2001, art. 9, comma 2).

Credito d'imposta formazione 4.0

Attività formative agevolabili

Il credito d'imposta spetta per le attività di formazione destinate al personale dipendente e finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelletecnologie abilitanti 4.0(vd. tabella riportata di seguito) applicate in uno o più dei seguentiambiti aziendali(vd.Allegato A , Legge di bilancio 2018):

a) Vendita e marketing,b) Informatica,c) Tecniche e tecnologie di produzione.

Tecnologie abilitanti 4.0
Big data e analisi dei dati
Cloud e fog computing
Cybersecurity
Simulazione e sistemi cyber-fisici
Prototipazione rapida
Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra)
Robotica avanzata e collaborativa
Interfaccia uomo macchina
Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
Internet delle cose e delle macchine
Integrazione digitale dei processi aziendali

L'attività formativa può essere erogatadirettamentedall'impresa o commissionata aformatori esterni, quali:

soggetti accreditati presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha sede legale o operativa;
Università (pubbliche o private) o strutture collegate;
soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (Reg. CE 68/2001);
soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
Istituti tecnici superiori.

Credito d'imposta formazione 4.0

Spese agevolabili

Fino al 2020 è stato possibile agevolare solo il costo aziendale relativo al personale dipendente impegnato - come discente, docente o tutor - nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.La Legge di bilancio 2021 ha esteso l'ambito delle spese agevolabili, includendovi tutte le spesepreviste dall'art. 31, par. 3, delReg. Ue 651/2014 (vd. tabella).

Spese agevolabili (Reg. 651/2014, art. 31, par.3)
• spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, le spese di alloggio) • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione • spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

Credito d'imposta formazione 4.0

Aliquote e massimali

Il credito d'imposta per la formazione 4.0 è riconosciuto con aliquote e massimali differenziati a seconda della dimensione dell'impresa. A partire dal 2020 il credito è stato riconosciuto nella misura del:

50%, fino a un massimo annuo di 300.000, per le piccole imprese;
40%, fino a un massimo annhuo di 250.000, per le medie imprese;
30%, fino a un massimo annuo di 250.000, per le grandi imprese;
Per l'anno 2022 ilDecreto Aiuti ha disposto la rimodulazione delle aliquote -con riferimento ai progetti formativi avviati dallePmia partire dal18.5.2022- stabilendo:

il potenziamento del credito d'imposta, a condizione che:
1) le attività formative siano erogate da soggetti esterni "qualificati", come individuati da un apposito Decreto attuativo del Mise (ora Mimit) non ancora pubblicato;2) i risultati raggiunti con la formazione siano certificati con le modalità stabilite mediante il medesimo Decreto;

il depotenziamento del credito d'imposta in assenza dei due requisiti sopra riportati.
Di seguito si riepilogano le aliquote agevolative del credito d'imposta formazione 4.0 per il 2022, prima e dopo l'intervento del Decreto Aiuti. In mancanza del Decreto attuativo, si ritiene che per tutti i progetti avviati da Pmi a partire dal 18.5.2022 trovino applicazione le aliquote depotenziate (40% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese).Si ricorda, inoltre, che l'agevolazione trova applicazione fino al periodo d'imposta 2022.

Credito d'imposta formazione 4.0

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta per la formazione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione (DLgs. n. 241/97, art. 17) mediante modello F24 (cod. tributo6897), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi e subordinatamente all'avvenuta certificazione dei costi (vd. "Adempimenti documentali").L'agevolazione, che costituisce unaiuto di Stato, è cumulabile con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Reg. UE n. 651/2014, art. 31, punti 4 e 5 (vd.circolare Mise n. 412088/2018).

Credito d'imposta formazione 4.0

Adempimenti documentali

Le imprese che beneficiano del credito d'imposta per la formazione 4.0 sono tenute ad alcuni obblighi documentali.

Certificazione contabile dei costi

Le spese sostenute devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per queste imprese il costo della certificazione è riconosciuto in aumento del credito d'imposta fino a 5.000 euro.

Documentazione relativa alla formazione

Le imprese sono tenute a redigere e conservare:

una relazione che descriva le attività di formazione svolte;
l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;
i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente.
Inoltre, le imprese sono tenute a rilasciare a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative.

Comunicazione al Mise (Mimit)

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta formazione 4.0 effettuano- ai soli fini statistici
-una comunicazione al Mise (ora Mimit), utilizzando il modello approvato conDecreto del 6 ottobre 2021 .

Credito d'imposta formazione 4.0

Altri incentivi per la formazione

Credito d'imposta per la formazione professionale di alto livello

IlDL n. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis) ha introdotto un credito d'imposta per le imprese chenel2021hanno sostenuto spese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti.Sono agevolabili le spese per la partecipazione a corsi di specializzazione:

di durata non inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all'estero,
negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.
Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al25%delle spese sostenute - fino all'importo massimo di30.000euro per ciascuna impresa beneficiaria - relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione agevolabili.

Le modalità di attuazione della misura agevolativa sono demandate ad un apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico, al momento non ancora pubblicato.

Credito d'imposta per le donazioni a sostegno di iniziative formative manageriali

LaLegge di bilancio 2021 ha introdotto un credito d'imposta per le imprese che sostengono finanziariamente - tramite donazioni effettuate nel2021o2022sotto forma di borse di studio - iniziative formative:

finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali
e promosse da università, istituti di formazione avanzata o scuole di formazione manageriale.
Le disposizioni attuative del credito d'imposta sono contenute nelDecreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1253/2021 .

Il credito d'imposta è calcolato sulle donazioni effettuate, fino a un importo massimo di donazioni pari a100.000 euro, ed è differenziato in base alla dimensione del soggetto donante. In particolare, il credito è riconosciuto – nel limite delle risorse stanziate – fino:

al100%per le piccole e microimprese;
al90%per le medie imprese;
all'80%per le grandi imprese.
Per accedere la beneficio fiscale è necessario inviare al Ministero dell'Università e della Ricerca un'apposita istanza con le modalità previste dal Decretro del MUR sopra citato.

Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione (DLgs. n. 241/97, art. 17) mediante il modello F24 (codice tributo6980), a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del MUR.L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei Regolamenti in materia di aiuti "de minimis".